

AL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI



Comune di CAPENA (RM)

Arrivo



Protocollo N°0012473 del 02-07-2014

Categoria 2 Classe 3



ALL'ASSESSORE ALLO SPORT  
SIG. GABRIELE DI GIOVANNI

**OGGETTO: Interrogazione ai sensi dell'art. 43, 2° comma, del d. lgs. 267 del 2000.**

I sottoscritti consiglieri comunali: Dr. Alessandro Ristich capogruppo del II Maestrale, Sig. Giovanni Lanuti capogruppo Cinque Stelle  
premessi che:

1. Il campo sportivo Leprignano, con convenzione trentennale, stipulata in data 19.01.2010 dal Comune di Capena, era gestito da una ditta privata, ora nelle more della definizione delle pendenze giudiziarie;
2. la struttura, concernente il campo di calcio ed i relativi impianti annessi, come definito nella citata convenzione, era utilizzata quasi esclusivamente dall'associazione Polisportiva Capena Onlus;
3. in attesa della definizione giudiziaria della lite intercorrente tra ditta e Comune, al fine di continuare il servizio ai cittadini, il Comune di Capena, a seguito della Delibera di Giunta n. 28/2014, ha stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito, rep. n. 1971, con la Polisportiva Capena Onlus con il quale gli concede le aree, le strutture e gli impianti annessi al campo sportivo Leprignano;
4. il contratto di comodato d'uso di un immobile rappresenta una forma di contratto di locazione con cui è possibile prendere in consegna un immobile per un periodo di tempo determinato, con il dovere di riconsegnarlo al proprietario.

Il codice Civile disciplina i contratti d'affitto ed anche il concetto di comodato d'uso di immobile negli articoli dal 1803 al 1812, in particolare l'art. 1808 recita:

“Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa<sup>(1)</sup>. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti”.

Note

(1) La disciplina del diritto al rimborso delle spese può essere "derogata" dai contraenti. Si ritiene, comunque, che il comodatario non abbia diritto al rimborso delle spese affrontate per la "manutenzione ordinaria" della cosa.

5. dopo una attenta lettura del suddetto contratto di comodato, rep. 1971, si evidenziano in alcuni passaggi contrasti formali e sostanziali

In particolare i seguenti articoli, dove in particolare si fa riferimento alla definizione degli oneri di spesa a carico della Polisportiva Capena ONLUS:

- art. 1 comma 3: In particolare sono a carico della Polisportiva Capena Onlus:
  - a) .....
  - b) La manutenzione ordinaria
  - c) .....
  - d) .....
  - e) .....
  - f) .....
  - g) La manutenzione del campo da gioco

h) La pulizia degli spogliatoi e delle tribune con acquisto diretto dei materiali di pulizia

- art. 2 comma 3: L'affidamento è da intendersi a titolo gratuito, in forma di comodato, in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto di cui alla presente convenzione e della onerosità della sua gestione. Tale affidamento non comporta alcun onere economico per l'Ente ma rappresenta una organizzazione in termini di maggiore economicità ed efficienza del servizio direttamente gestito.
- art. 3 comma 3: Al termine dell'affidamento dovrà essere sottoscritto fra le Parti un verbale di consistenza finale, da rapportare a quello di cui all'articolo 1 della presente convenzione, e verranno eseguite le letture in contraddittorio delle utenze, al fine di poter determinare i consumi finali a carico economico dell'affidatario.

sono in contrasto con quanto dichiarato successivamente e precisamente :

- art. 5 comma 2: l'amministrazione Comunale si fa carico, altresì:
  - delle spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acque;
  - .....
  - delle spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti .....

**chiedono ed interrogano:**

- 1) il comodato gratuito, rep. 1971, annulla qualsiasi altra convenzione e/o contratto stipulato precedentemente con l'associazione Polisportiva Capena Onlus?
- 2) nelle difficoltà interpretative dei diversi articoli del contratto, rep. 1971, chi effettivamente deve pagare: la manutenzione ordinaria del campo sportivo Leprignano e delle strutture annesse, le spese delle utenze (luce – acqua – combustibile)?
- 3) considerando che:
  - a. i capitoli di spesa n° 1060202 – 1060203 del bilancio consuntivo 2013 ed anni precedenti;
  - b. che un contratto di comodato gratuito è sempre a favore del comodatario e non del comodante ritenendosi che non ha diritto al rimborso delle spese di ordinaria manutenzione;
  - c. che l'associazione Polisportiva Capena Onlus, con il contratto di comodato acquisisce di fatto, anche se con alcune clausole, la gestione e l'utilizzo del campo sportivo Leprignano e strutture annesse, in maniera gratuita con il completo introito derivante dall'affitto dello stesso a soggetti terzi (art. 4, comma 3) e da contratti pubblicitari (art. 6);quali sono le motivazioni di carattere culturale, sociale ed economico, nei confronti di tutti i cittadini, che tramite l'Amministrazione comunale devono accollarsi le spese di manutenzione ordinaria del campo sportivo Leprignano e delle strutture annesse e delle spese delle utenze (luce – acqua – combustibile)? E quale controllo esercita il comune sulle citate entrate e sul loro utilizzo?

Capena .....02-0F-2014

